

Andrea Zoppini

**LA NOVELLA SULL'ESTINZIONE
ANTICIPATA DEI CONTRATTI DI
CREDITO AL CONSUMO**

Estratto

OSSERVATORIO

LA NOVELLA SULL'ESTINZIONE ANTICIPATA DEI CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO (*)

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Il contesto normativo di riferimento. — 3. La riduzione del « costo totale del credito » nel diritto euro-unitario. — 4. Le nuove disposizioni nazionali sul rimborso anticipato del credito al consumo. — 4.1. La causalità delle attribuzioni patrimoniali e i costi verso soggetti terzi. — 4.2. La causalità delle attribuzioni patrimoniali e il concreto svolgersi del singolo rapporto di credito al consumo. — 5. Conclusioni.

1. Di séguito il mio Parere *pro veritate* in merito alla disciplina del rimborso anticipato del credito ai consumatori, alla luce del quadro legislativo aggiornato alla novella contenuta all'art. 27 d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (di seguito, “d.l. *Omnibus*”), il cui testo è il seguente:

« 1. All'articolo 11-*octies*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte” ».

Al fine di proporre una corretta interpretazione della disposizione, pare necessario: 1) in primo luogo, ricostruire il contesto normativo nel quale si inserisce l'ultimo intervento legislativo; 2) chiarire, quindi, la natura del diritto al rimborso spettante al consumatore nel diritto euro-unitario, specie alla luce delle statuizioni ad esso dedicate nelle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea (di seguito, “Corte di Giustizia UE”), 11 settembre 2019, C-383/18, (di seguito '*Lexitor*') (1) e 9 febbraio 2023, C-555/21, *UniCredit Bank Austria c. Verein für Konsumenteninformation* (di seguito '*Unicredit*') (2); 3) valutare, infine, la portata precettiva dell'ultima novella nazionale, chiarendo come questa incida sui rapporti di

(*) Parere *pro veritate*.

(1) Sia consentito un rinvio a ZOPPINI, *Gli effetti della sentenza Lexitor nell'ordinamento italiano*, in questa *Rivista*, 2020, II, 1 ss. V., anche, R. SANTAGATA, *Rimborso anticipato del credito e diritto del consumatore alla restituzione della quota parte dei costi indipendenti dalla durata del contratto* (c.d. up front), *ivi*, 18 ss.

(2) Per un commento, cfr. PAGLIANTINI, *Il canone delle cruces iurisconsultorum in salsa post-moderna: UniCredit Bank Austria AG v. Lexitor*, in *Foro it.*, 2023, IV, 129 ss.; DE LUCA

dare e avere tra le parti di un contratto di finanziamento al momento dell'estinzione anticipata eseguita dal consumatore.

2. La disciplina normativa del rimborso anticipato di rapporti di credito al consumo si rinvia attualmente in due distinte fonti legislative, alternativamente rilevanti a seconda del momento di conclusione dei contratti di finanziamento.

Per i contratti sottoscritti in data successiva al 25 luglio 2021, valgono le disposizioni dell'art. 125-*sexies* t.u.b. introdotte con l'art. 11-*octies*, comma 1°, lett. c), d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche dalla l. 23 luglio 2021, n. 106 (di seguito "Sostegni-bis").

La novella legislativa oggetto del presente parere, attuata con l'art. 27 del d.l. *Omnibus*, incide invece sul regime dei contratti sottoscritti in data antecedente al 25 luglio 2021, e va a sostituire la disposizione transitoria che era stata per questi introdotta con l'art. 11, comma 2°, *Sostegni-bis*. Tale disposizione è stata giudicata parzialmente incostituzionale dalla Consulta nel dicembre 2022 (3), per via di un riferimento alle previgenti « norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia », considerate d'ostacolo ad un'interpretazione del diritto italiano conforme al principio sancito nella sentenza *Lexitor*, secondo cui l'art. 16 dir. 2008/48/CE (4) « deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore ».

Nel riformulare il dettato legislativo nazionale, il d.l. *Omnibus* si è posto esplicitamente l'obiettivo di armonizzare l'ordinamento interno a quello europeo, specificando di considerare il diritto UE per « *come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia* ».

Il riferimento al plurale ben si giustifica in quanto, a seguito della suddetta pronuncia della Corte costituzionale, con la sentenza *Unicredit* del febbraio 2023 la Corte di Giustizia UE è tornata a prendere posizione sul tema dell'estinzione anticipata, interpretando la norma gemella a quella rilevante per il credito al consumo, dettata in materia di credito immobiliare dall'art. 25 dir. 2014/17/UE (5), e concludendo che essa « non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito ».

Prima ancora che per il diverso principio di diritto formalmente espresso — circoscritto nella sua diretta rilevanza al comparto oggetto di giudizio — la sentenza *Unicredit* rileva in questa sede per l'inquadramento sistematico in essa offerto dell'istituto della riduzione del costo totale del credito, compiuto dalla Corte di Giustizia UE con alcune argomentazioni

e DELCURATOLO, *Stare decisis. UniCredit Bank Austria AG distingue Lexitor, non la supera*, ivi, 140 ss.

(3) Corte cost., 22 dicembre 2022, n. 263, con nota di PARDOLESI, « *Lexitor* »: *falsi positivi e altri incidenti di percorso*, in *Foro it.*, 2023, I, 365 ss., e PAGLIANTINI, *In difesa di un'interpretazione adeguatrice senza se e senza ma*, ivi, 372 ss. V., altresì, NERVI, *La vicenda "Lexitor": una questione di metodo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, II, 709 ss.

(4) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE. Tale Direttiva verrà abrogata a decorrere dal 20 novembre 2026. L'art. 29, par. 1, della Direttiva 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 2008/48/CE dispone quanto segue: « Gli Stati membri garantiscono che il consumatore abbia il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare un rimborso anticipato. In tal caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per il consumatore per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi che il creditore pone a carico del consumatore ».

(5) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle Direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del Regolamento (UE) n. 1093/2010.

aventi portata generale nel diritto euro-unitario, in quanto fondate su disposizioni rinvenibili in via testualmente e sostanzialmente omogenea in entrambe le Direttive, 2008/48/CE e 2014/17/UE.

3. Prima delle più recenti evoluzioni guidate dalle sentenze della Corte di Giustizia UE, l'elemento caratterizzante le disposizioni dell'art. 16 dir. 2008/48/CE veniva rintracciato nel riconoscimento di una disciplina del termine necessariamente dettata ad esclusivo vantaggio del debitore, munito della facoltà di adempiere anticipatamente l'intera obbligazione su di esso gravante e perciò — almeno implicitamente — titolare di un diritto potestativo di modificare il contenuto economico del rapporto di credito, espungendovi le somme imputabili a utilità originariamente concordate col professionista, ma poi non effettivamente godute (6).

Questa linea di pensiero aveva portato ad inquadrare il « diritto » alla riduzione del costo totale del credito come il piano corollario dell'applicazione dei principi generali del sistema civilistico in tema di indebito e di arricchimento senza causa, i quali, operando a valle dell'esercizio del potere di adempimento anticipato (a prescindere dall'ignoranza sul termine, e quindi in deroga all'art. 1185, comma 2°, c.c.), avrebbero dovuto orientare l'attività di computo dell'esatto ammontare del rimborso spettante al consumatore, legittimando il professionista alla restituzione delle spese che non fossero corrispettivo di prestazioni già integralmente godute dal cliente (7).

All'indomani della sentenza *Lexitor*, il suo principio di diritto è apparso in radicale contrasto con tale consolidato assetto, risultando a tutta prima difficile conciliare il requisito di causalità delle attribuzioni patrimoniali con un obbligo di rimborso che, nella massima della Corte di Giustizia UE, si riferisce testualmente a *tutti* i costi sostenuti dal consumatore (e quindi astrattamente, tra questi, anche a tutti quelli imputabili a prestazioni già formalmente rese, ed esaurite nella corrispettività tra le parti) (8).

Si è così andata affermando l'idea per la quale principi come quelli che informano l'indebito e l'arricchimento senza causa fossero completamente fuori fuoco nella materia, alla luce dalla piena riconducibilità funzionale di tutto quanto versato dal consumatore alla banca, anche per servizi ancillari o prodromici, alla causa di finanziamento (9). Da un punto di vista formale, questo argomento ha trovato un appiglio nel diritto positivo euro-unitario per via della nozione di « costo totale del credito », che tanto nell'art. 16 dir. 2008/48/CE che nell'art. 25 dir. 2014/17/UE rappresenta il termine di riferimento della riduzione di cui ha diritto il consumatore che estingue anticipatamente il finanziamento. Siccome il costo totale del credito ricomprende normativamente tutti gli oneri a qualsiasi titolo versati dal consumatore per accedere al credito (10), a prescindere dalla loro dipendenza o meno dalla durata

(6) MAUGERI e PAGLIANTINI, *Il credito ai consumatori. I rimedi nella ricostruzione degli organi giudicanti*, Milano, 2013, 118.

(7) Cfr. sul punto OLIVIERO, *L'anticipato adempimento dell'obbligazione restitutoria nel credito ai consumatori*, in *Nuove leggi civ.*, 2014, 386 ss.

(8) Cfr. MAIMERI, *Credito al consumo: quali commissioni sono rimborsabili*, in *FCHub*, 15 ottobre 2019, 7. Dalla lettura del *Considerando* 70 dir. 2023/2225 si evince quanto segue: « La riduzione del costo totale del credito per il consumatore dovrebbe essere proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprendere anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, compresi quelli che sono pienamente esauriti all'atto della concessione del credito ».

(9) Cfr. DE LUCA, *Dura Lexitor, sed lex. I costi upfront non esistono (oggi, domani, come ieri)*, in *Foro it.*, 2023, I, 357 ss.; DOLMETTA, *Anticipata estinzione e « riduzione del costo totale del credito »*. *Il caso della cessione del quinto*, in questa *Rivista*, 2019, II, 649.

(10) Ai sensi dell'art. 3, lett. g), dir. 2008/48/CE, per costo totale del credito per il consumatore si intendono « tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui

del rapporto, si è arrivati a sostenere che anche il rimborso dovuto dal professionista dovesse avere proporzionalmente ad oggetto quella medesima base di calcolo, in tal modo escludendo che la distinzione tra costi dipendenti o indipendenti dalla durata del contratto potesse avere alcun legittimo fondamento nell'armonizzato diritto UE (11).

Ebbene, questa ricostruzione risulta smentita, proprio nel quadro euro-unitario, dalle motivazioni spese dalla Corte di Giustizia UE. Difatti, se la linea interpretativa appena richiamata fosse stata corretta, avrebbe logicamente dovuto accomunare la disciplina sull'estinzione anticipata di credito al consumo a quella sui prestiti ipotecari, giacché in quest'ultimo settore:

— la nozione di costo totale del credito è normativamente mutuata da quella valevole per il credito al consumo (12);

— le disposizioni che riguardano il rimborso spettante al consumatore sono testualmente sovrapponibili nel loro contenuto precettivo a quelle già oggetto d'interpretazione in *Lexitor* (13).

Lungi dall'avallare questa lettura, la Sentenza *Unicredit* ha invece confermato, già nel suo principio di diritto, che normativamente la distinzione tra costi dipendenti e indipendenti dalla durata del contratto trova ragione d'essere nel diritto UE, ponendosi così in linea con le Conclusioni raggiunte sul punto dall'Avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, presentate il 29 settembre 2022 (di seguito 'Conclusioni'), che ancor più apertamente distinguono la base di computo sulla quale opera la riduzione (rappresentata, appunto, dal costo totale del credito), rispetto alle voci che in caso di estinzione anticipata da questo devono essere sottratte e che effettivamente rientrano nel rimborso dovuto al consumatore (§ 43) (14).

il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte ».

(11) Nella recente giurisprudenza di merito, v. Trib. Torino, 20 marzo 2023.

(12) Testualmente, v. art. 4, n. 13, dir. 2014/17/UE: « *costo totale del credito per il consumatore*": il costo totale del credito per il consumatore quale definito all'articolo 3, lettera g), della Direttiva 2008/48/CE, inclusi i costi della valutazione dei beni se tale valutazione è necessaria per ottenere il credito ma esclusi i costi di registrazione fondiaria per il trasferimento della proprietà del bene immobile [...] ».

(13) Lo rileva di recente anche la giurisprudenza di merito intervenuta a seguito di *Unicredit*: v. puntualmente Trib. Varese, 31 maggio 2023: « Sebbene trattasi di Direttiva differente rispetto a quella che rileva nel caso di specie, deve osservarsi che l'esigenza di uniforme interpretazione del diritto dell'UE impone di attribuire a disposizioni analoghe significato analogo ».

(14) Nel § 43 delle Conclusioni, l'Avv. Generale chiarisce esplicitamente quali sono le funzioni del costo totale del credito, estranee alla disciplina del rimborso anticipato: « La nozione di « costo totale del credito per il consumatore » nella Direttiva 2014/17, così come nella direttiva 2008/48, è funzionale. Essa serve in primo luogo alla formazione di due nozioni: — quella di « importo totale che il consumatore è tenuto a pagare », che corrisponde alla medesima nozione come definita dall'articolo 3, lettera h), della Direttiva 2008/48 (35); — e quella di TAEG, che corrisponde al costo totale del credito per il consumatore, espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito ». Ancor più esplicito nel chiarire che il semplice fatto che una voce rientri nel costo totale del credito non implica necessariamente il suo assoggettamento alla disciplina del rimborso al consumatore è il passaggio riferito alle commissioni pagate a terzi (Conclusioni, §§ 73, 74): « Non metto in dubbio che i costi pagati a terzi formino parte del costo totale del credito: diversamente, il consumatore non riceverebbe tutte le informazioni necessarie per scegliere tra le offerte dei diversi creditori. Non sono invece del parere che, per tale motivo, il diritto alla riduzione sancito dall'articolo 25 della Direttiva 2014/17 sia applicabile a costi che non corrispondono a servizi del creditore ancora da eseguire al momento del rimborso anticipato ».

Per quanto ai fini del presente Parere rileva, la natura più intima della riduzione del costo totale del credito si rinviene nel passaggio della sentenza *Unicredit* che chiarisce esplicitamente come — a prescindere dalle istanze di effettività che hanno condotto, nel settore del credito al consumo, alla soluzione patrocinata in *Lexitor* (15) — il diritto spettante al consumatore « non è volto a por[lo] nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato » (§ 30).

Ciò implica che il diritto potestativo di estinguere il rapporto creditizio non arriva a configurare una pretesa alla rinegoziazione del rapporto, con la fissazione di assetti più favorevoli quali quelli che si avrebbero allorché il consumatore ottenesse *ex post* una sostanziale riscrittura del finanziamento, vuoi per un importo minore, o per una durata diversa e inferiore (16). Non è un caso che, sul punto, la Corte di Giustizia UE richiami esplicitamente il passaggio delle Conclusioni (§ 69) a partire dal quale l'Avvocato generale sostiene che se è vero che il consumatore « non deve essere *penalizzato* per avere saldato il suo debito anzitempo [...] non si de[ve] neppure portare il diritto alla riduzione fino al punto di *premiarlo* per un cambiamento che egli impone alla controparte » (§ 71 Conclusioni).

Da tutto ciò consegue la necessaria presa d'atto di come (anche) al fondo della disciplina dell'estinzione anticipata operi un basilare requisito di causalità degli spostamenti di ricchezza tra privati, che non a caso, come già rilevato dalla stessa Corte di Giustizia UE, rappresenta un principio generale del diritto privato europeo (17). Pure a fronte della necessaria applicazione del principio *Lexitor* il divieto di arricchimenti ingiustificati è dunque un canone-guida che non può essere completamente disatteso, ma che si deve invece conciliare con le regole sull'estinzione anticipata, ispirando il concreto atteggiarsi dell'obbligo di restituzione gravante sul finanziatore.

4. Alla luce di quanto sin qui argomentato si comprende che la più recente scelta di armonizzare il diritto italiano alle pronunce della Corte di Giustizia UE sul rimborso anticipato sia stata compiuta — oltre che con l'espunzione del richiamo alle previgenti norme della vigilanza bancaria — attraverso l'introduzione di un'esplicita clausola di salvaguardia per le « disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa » (art. 27 d.l. *Omnibus*).

I principi espressi in tali disposizioni sono chiamati a disciplinare i rapporti di dare e avere tra le parti, regolando nei singoli casi controversi le modalità attraverso le quali il finanziatore sarà obbligato a riversare al consumatore, proporzionalmente alla minor durata del contratto di credito, i costi per esso sostenuti.

Se è vero che, a differenza di quanto da ultimo statuito da *Unicredit* nel settore dei mutui immobiliari, *Lexitor* impone ancora oggi nel campo del credito al consumo un

(15) Con la Sentenza *Unicredit*, discostandosi dall'orientamento seguito nel caso *Lexitor*, la Corte di Giustizia UE ritiene che nel settore del credito immobiliare le ragioni di tutela effettiva del consumatore, che avevano ispirato la pronuncia del 2019, non hanno fondamento alla luce in particolare delle regole di cui all'art. 14, par. 1 e 2, Direttiva 2014/17/UE, capaci di garantire in via armonizzata una puntuale rappresentazione distinta di voci di costo *up-front* e *recurring*.

(16) Cfr. NATALE e PARDOLESI, « *Lexitor* » o no? *Dubbi, crucci e malefatte della Corte di Giustizia*, in *Foro it.*, 2023, I, 115 ss., concludendo nel senso che « [r] agionando diversamente, si arriverebbe a riscrivere forzosamente le condizioni contrattuali, ciò che è precluso persino a *Lexitor* ».

(17) Nell'ambito della giurisprudenza euro-unitaria, il divieto di arricchimento senza causa è stato esplicitamente annoverato tra i principi comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, tra le altre, da Corte di Giustizia CE, 16 dicembre 2008, C-47/07, *Masdar (UK) Ltd c. Commissione delle Comunità europee*, § 97.

rimborso di tali costi che non può meccanicamente appiattirsi sul loro essere nominalmente *up front* o *recurring*, è altresì incontrovertibile che una fondamentale regola vigente in materia di restituzioni è quella che garantisce al soggetto obbligato alla riversione (nel nostro caso: il finanziatore) di essere tenuto indenne dalle spese sostenute nel corso della gestione (18).

Questo si legge espressamente all'art. 2040 c.c., che per l'ipotesi di restituzione di cosa, attraverso il richiamo agli artt. 1149-1152 c.c., estende il diritto al recupero di spese e miglioramenti financo a favore del possessore di mala fede. Nel diritto dei consumi, risponde del resto a questa stessa logica l'evoluzione che ha nel tempo portato la Corte di Giustizia UE ad affermare, proprio sulla scorta delle regole dell'arricchimento senza causa (oltre che su basilari canoni di buona fede), l'obbligo in capo al consumatore di indennizzare il professionista tenuto alla restituzione del prezzo per l'uso del bene precedente all'esercizio del diritto di recesso (19).

In definitiva, nel prevedere la restituzione della cosa ed il rimborso al possessore delle spese e dei miglioramenti, l'art. 2040 c.c. — formalmente dettato in materia di indebitumato ascrivibile ai più generali principi dell'ingiustificato arricchimento (20) — detta una regola applicabile anche alla posizione del creditore-finanziatore (*accipiens*) tenuto in base a *Lexitor* alla restituzione di « tutti i costi » sostenuti dal debitore-consumatore che abbia estinto anticipatamente (*solvens*). Pure in queste ipotesi, quindi, la banca, gravata dall'obbligo di rimborso dovrebbe aver titolo a non vedersi imposto il costo delle spese necessarie e di quelle utili, nei limiti dell'aumento di valore ottenuto (21).

Quanto appena detto trova, a ben vedere, aperto riconoscimento nella scelta legislativa — rinvenibile sia nel testo dell'art. 125-*sexies*, comma 1°, t.u.b. rilevante a partire dal 25 luglio 2021, sia nella disposizione ora introdotta per il passato dall'art. 27 d.l. *Omnibus* — di escludere in ogni caso dal rimborso da estinzione anticipata le imposte. Sebbene queste siano esplicitamente annoverate dai testi comunitari come voci del « costo totale del credito per il consumatore », e pur rappresentando un perfetto esempio di componente non ricorrente, l'introduzione di un'espressa clausola di non-retrocedibilità si spiega proprio in quanto il peso economico ad esse associato è oggettivamente un onere che non dipende da una scelta organizzativa o gestionale del professionista, e che quindi sarebbe contrario ai principi del sistema distogliere dal soggetto (il consumatore) che da ultimo, con l'accesso al credito, beneficia del loro versamento.

4.1. La prima e più immediata declinazione operativa di quanto sin qui sostenuto riguarda le spese non incamerate dal finanziatore ma effettivamente rivolte (in via diretta dal consumatore, o mediata dall'intervento della banca) a soggetti terzi per servizi ancillari o accessori rispetto al rapporto di finanziamento (22).

(18) Cfr. SIRENA, *La ripetizione dell'indebitumato*, in *Diritto civile* Lipari-Rescigno, coordinato da Zoppini, III, *Obbligazioni*, I, *Il rapporto obbligatorio*, Milano, 2009, 545 s.

(19) Corte di Giustizia UE, 3 settembre 2009, C-489/07, *Pia Messner c. Firma Stefan Krüger*, § 29.

(20) V. PASQUINELLI, *I rimborsi*, in BARGELLI (a cura di), *Ripetizione dell'indebitumato*, Torino, 2014, 449.

(21) In dottrina sono espliciti su questa posizione ACHILLE, *Estinzione anticipata del credito (immobiliare) ai consumatori e « riduzione del costo totale del credito »*: melius re perpensa, in *Foro it.*, 2023, I, 137-138; NATALE, *Estinzione anticipata del credito ai consumatori, retrocedibilità dei costi e logica in apnea*, in *Giust. civ.*, 2021, 699 s.

(22) Come precisato dal *Considerando* 70 dir. 2023/2225: « le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo e che non dipendono dalla durata del contratto di credito non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione, in quanto tali costi non sono imposti dal creditore e non possono pertanto essere modificati unilateralmente dal creditore ». Diversamente, « le spese addebitate da un credi-

Del resto, che questi oneri non possano essere pacificamente ricondotti al rimborso spettante al consumatore emerge già ai paragrafi delle Conclusioni dell'Avv. generale M. Campos Sánchez-Bordona nei quali, evidentemente in funzione del principio generale del diritto europeo che nega legittimità ad ingiustificati arricchimenti tra privati, si è chiarito come la massima espressa in *Lexitor*, ove pure trovi applicazione (come per l'appunto nel settore del credito al consumo), non può in alcun modo esser riferita a somme « estranee alle controprestazioni del creditore » (§ 76), e segnatamente, tra queste, ai « costi [che] sono retribuzioni di singole prestazioni preparatorie del futuro rapporto contrattuale (l'intermediazione) », ovvero a quelli che « contribuiscono a sostenere gli oneri pubblici (imposte) o remunerano attività o servizi della pubblica amministrazione, nell'interesse non solo delle parti, ma anche della società nel suo complesso e del traffico giuridico (registrazione dell'ipoteca) » (§ 75).

Il richiamo effettuato dall'art. 27 d.l. *Omnibus* alle regole sull'indebito e l'ingiustificato arricchimento avalla dunque, oggi con un esplicito aggancio nel diritto positivo nazionale, quanto già correttamente ritenuto dall'Avvocato generale: « accogliere le tesi della sentenza *Lexitor* non dovrebbe necessariamente condurre ad estendere la riduzione inerente al rimborso anticipato ai costi [...] finalizzati alla remunerazione di un terzo » (§ 84).

Ciò è vero perché « la sentenza *Lexitor* non si riferiva a detti costi » (Conclusioni, § 85), giacché in tale pronuncia la Corte di Giustizia UE ha fatto riferimento unicamente ai costi determinati unilateralmente dal finanziatore (23).

4.2. Per comprendere il perimetro ultimo del diritto al rimborso da estinzione anticipata spettante nel credito al consumo a valle della pronuncia *Unicredit* merita richiamare il passaggio della sentenza nella quale la Corte di Giustizia UE chiarisce che, nella prospettiva di una concreta controversia tra consumatore e finanziatore, spetta comunque a quest'ultimo provare « il carattere ricorrente o meno dei costi in questione » (§ 38).

Proprio l'attenzione rivolta alla distribuzione dell'onere della prova mette in luce la possibile valorizzazione delle contingenze che caratterizzano l'effettivo svolgersi di ogni rapporto di finanziamento, ed in base alle quali la banca può essere legittimamente interessata a dar conto di come certi oneri gravanti sul consumatore — pur formalmente rientranti nella categoria degli *up-front* — siano, nella singola fattispecie concreta, rivolti in tutto o in parte a coprire spese oggettivamente rendicontabili, e trasparentemente sostenute, in funzione della conclusione o dell'esecuzione del contratto di credito.

Al di fuori di casistiche limite (imposte, servizi di terzi) dove la non-determinazione unilaterale (e discrezionale) della spesa da parte del finanziatore discende dalla natura stessa della componente di costo esaminata, non potrà che rilevare l'apprezzamento del caso concreto. In altri termini: se il principio di diritto espresso in *Lexitor* porta a negare che nel settore del credito al consumo sia già solo l'astratta ascrivibilità di una voce di costo tra le componenti *up-front* del corrispettivo versato dal consumatore ad escluderne la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata, ciò non dovrebbe al tempo stesso frustrare il fondamentale diritto di difesa del professionista fino al punto di impedirgli di dar compiutamente prova delle spese indipendenti dalla sua organizzazione che ha oggettivamente sostenuto nella concessione del credito, e delle quali quindi, alla luce dei principi del sistema, non dovrebbe essere gravato pur nell'adempimento di un obbligo di retrocessione verso il consumatore (24).

tore a favore di un terzo dovrebbero tuttavia essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione ».

(23) Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2019, C-383/2018, *Lexitor*, cit., § 31.

(24) Il punto è stato colto anche in dottrina, a valle di *Unicredit*, da NATALE e PARDOLESI (nt. 16), 119-120, che provocatoriamente si domandano: « come impedire al creditore di provare anche nella cessione del quinto che il costo sia effettivamente esaurito, sommerso, pagato a terzi? È ammissibile una preclusione di questo tipo nel nostro ordinamento? Il

Così inquadrata la questione, pare chiaro che nella concreta applicazione del principio di diritto sancito in *Lexitor* non è legittimo discorrere di voci di costo che, in astratto (e quindi in via omogenea e standardizzata per ogni tipo di rapporto banca-consumatore), sono oggetto di retrocessione. Sarà invece possibile, a fronte di una regola di base che effettivamente impone il necessario rimborso al cliente dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata, lo scomputo di quelle componenti di costo delle quali il creditore dia prova, alla luce del concreto svolgimento della singola relazione contrattuale, esser imputabili a spese necessarie o utili alla gestione della pratica di finanziamento.

5. Alla luce della ricostruzione compiuta, pare ragionevole pervenire alle seguenti conclusioni:

1) la norma introdotta dall'art. 27 d.l. *Omnibus* è coerente con il diritto euro-unitario, per come espresso dalle rilevanti pronunce della Corte di Giustizia UE, nella misura in cui inquadra la riduzione del costo totale del credito, pure nel settore del credito al consumo informato al principio *Lexitor*, come un istituto che opera congiuntamente, e non in via radicalmente alternativa, al principio di necessaria causalità delle attribuzioni patrimoniali;

2) l'obbligo di riversione gravante ai sensi di *Lexitor* sul finanziatore, avente formalmente ad oggetto « *tutti i costi posti a carico del consumatore* », deve essere adempiuto in coerenza col principio discendente dalla disciplina dell'indebitto e dell'arricchimento senza causa (spec. art. 2040 c.c.), che legittima il soggetto chiamato alla restituzione ad esser a sua volta tenuto indenne dalle spese di gestione sostenute;

3) rientrano in via generale tra le spese di cui al § 2 le somme non determinate unilateralmente dal finanziatore e non dipendenti dal suo assetto organizzativo e gestionale rappresentate, oltre che dalle imposte, dai costi effettivamente versati a terzi per servizi da questi resi a favore del consumatore;

4) quanto ai rimanenti costi, non può escludersi il diritto del finanziatore di provare, alla luce del concreto svolgersi del singolo rapporto di finanziamento, la sussistenza di altre voci o oneri da scomputare in tutto o in parte dal rimborso in quanto inquadrabili come "spese" oggettivamente rendicontate e effettivamente sostenute per concludere e/o eseguire il contratto di credito al consumo.

ANDREA ZOPPINI
Prof. ord. di Diritto civile
nell'Università degli Studi Roma Tre

diritto dei consumatori può davvero tiranneggiare in danno dell'art. 24 Cost., quando supportato dal principio di giustificazione delle attribuzioni patrimoniali? ».